GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 43

Adunanza 16 ottobre 2012

OGGETTO: PROGETTO: "RINNOVO CON AMPLIAMENTO E VARIANTE DEL PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA" COMUNE: CASELETTE (TO) PROPONENTE: GEOSERVIZI S.R.L. PROCEDURA: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 12, DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/98 S.M.I. GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

Protocollo: 866 – 40153/2012

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore UGO PERONE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Ronco.

Premesso che:

- In data 02/08/2011 la Ditta Geoservizi s.r.l. con sede in Avigliana (TO) – Via Moncenisio n. 1, C.F. e P.IVA. n. 09371620015, ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., relativamente al progetto di " *rinnovo con ampliamento e variante del progetto di recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia*", in Comune di Caselette (TO), in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 della l.r. 40/98 "*cave e torbiere, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni di cui alla l.r. 3 dicembre 1999 n. 30 (vedi cat. A1, n.5 e n.6)*" e più precisamente alla voce "*cave che intercettano la falda*".

- Contestualmente la Ditta ha provveduto al deposito degli elaborati relativi al progetto e allo studio di impatto ambientale di cui all'art. 12, c.2, lettera a), l.r. 40/1998, alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", ed agli ulteriori adempimenti prescritti all' art.12, determinando così l'avvio del procedimento.
- L'avviso di avvio del procedimento, inerente la Fase di Valutazione della procedura di VIA, è stato pubblicato sull'Albo Pretorio della Provincia di Torino in data 30/08/2011.
- Il progetto é rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico 60 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni.
- L'istruttoria è stata condotta dal gruppo di lavoro individuato all'interno dell'Organo Tecnico provinciale, istituito con D.G.P. n. 63-65326 14/04/1999 e s.m.i., con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA. La prima seduta dell'Organo Tecnico si è svolta in data 25/10/2011 presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7, Torino.
- E' stata attivata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della l.r. 40/98 e s.m.i., la Conferenza di Servizi, alla quale sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della legge regionale stessa; la prima seduta si è svolta in data 25/10/2011 presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7, Torino. I Proponenti sono stati invitati a partecipare alla Conferenza di Servizi sopra citata nel cui ambito ha fornito opportuni chiarimenti in merito al progetto.
- Ai fini di una valutazione integrata dell'intervento proposto (come richiesto dalla Ditta), la Conferenza è stata allargata anche ai componenti previsti dalla l.r. 44/2000, con l'obiettivo di ricomprendere nel giudizio finale anche quanto previsto dalla l.r. 69/1978.
- Dall'esame della documentazione presentata, da quanto emerso dagli approfondimenti svolti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, nonché a seguito del sopralluogo del 09/11/2011 e della prima Conferenza dei Servizi sono emerse alcune criticità e carenze progettuali; ai fini del completamento dell'istruttoria, questa Provincia ha provveduto a comunicare ai Proponenti l'elenco delle integrazioni necessarie per il completamento dell'istruttoria con nota prot. prov. 1007625/LB6 del 01/12/2011.
- La richiesta di integrazioni ha riguardato le seguenti tematiche:
  - ✓ Quadro programmatico
  - ✓ Aspetti geologici e idrogeologici
  - ✓ Analisi di stabilità e aspetti geotecnici
  - ✓ Aspetti idraulici
  - ✓ Aspetti ambientali
  - ✓ Aspetti progettuali e amministrativi
  - ✓ Recupero ambientale
  - ✓ Viabilità
  - ✓ Impatto acustico
- Ai fini della produzione delle integrazioni, i Proponenti hanno inoltrato una richiesta di proroga di 60 giorni dei termini di presentazione, concessa in data 09/02/2012. Il

procedimento è rimasto, pertanto, sospeso sino alla data del 30/03/2012, in cui i Proponenti hanno provveduto alla presentazione delle integrazioni.

- A seguito del ricevimento della documentazione integrativa, si sono tenuti la seconda riunione dell'Organo Tecnico e la seconda seduta della Conferenza dei Servizi in data 25/05/2012, presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7.

- A seguito dell' analisi da parte dei membri della Conferenza dei Servizi degli elaborati integrativi presentati e visti i pareri dei soggetti coinvolti, è stato ritenuto necessario, anche ai fini dell'istruttoria tecnica prevista dalla l.r. 69/1978 e s.m.i., che fossero forniti ulteriori chiarimenti sui seguenti aspetti:

1) valutazione preventiva del rischio archeologico;
2) implementare la suddivisione dell' intervento in lotti: Rivedere le planimetrie e indicare cubature per ciascun lotto. Il limite del 10° anno deve corrispondere al limite di uno dei lotti;
3) analisi chimico fisiche delle acque condotte prima dell'inizio di coltivazione sottofalda, secondo l'allegato A delle richieste di integrazioni (modalità da concordare con ARPA)
4) indicazione degli impatti aggiuntivi in termini di traffico di mezzi in considerazione del progetto in itinere di localizzazione di un Impianto a biomasse nell'area adiacente alla cava;
5) accordo scritto tra Geoservizi e Allara Saccona per l'utilizzo congiunto della viabilità che si diparte dalla rotonda sulla SP 24.
6) Atti comprovanti la disponibilità delle aree in cui deve essere realizzata la pista di cantiere.
7) planimetria di recupero ambientale a fine del progetto (sostitutiva) con recupero ambientale dell'area impianti (ai sensi della l.r. 69/78);
8) ìndicazione degli interventi compensativi nell'area di pertinenza fluviale da concordare con il Comune (es. riqualificazione aree boscate);
9) Integrazioni alla Relazione pedologica ;
10) relazione integrativa richiesta dal ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico

- I chiarimenti sono pervenuti in data 08/08/2012 e in data 05/09/2012 sono pervenute le analisi delle acque di falda prelevate nel mese di agosto.

- In data 14/09/2012 si è tenuta la terza seduta della Conferenza dei Servizi.

Rilevato che:

Finalità e motivazioni del progetto

Il progetto riguarda l'ampliamento di una cava sabbia e ghiaia in Comune di Caselette (TO), località C.na Baldon, autorizzata con Autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i del 09.04.2008 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Caselette. Il materiale estratto, una volta trattato in impianto, è destinato alla realizzazione di calcestruzzi e/o conglomerati bituminosi. Il progetto sottoposto a procedura di VIA prevede uno sviluppo ventennale, che dovrà essere modulato in due autorizzazioni successive, ai sensi della l.r. 69/78, che prevede una durata massima dell'autorizzazione di 10 anni. Pertanto l'autorizzazione ex l.r. 69/78 rilasciata dal Comune avrà durata di 10 anni e sarà relativa ai lotti da 1-10 (*vedi limite area autorizzazione decennale sulla TAV. 1.5. – agosto 2012*).

Ubicazione e descrizione dell'area

I terreni, sono ubicati nel comune di Caselette in località “Cascina Baldon” a circa 250 m dal corso d’acqua Dora Riparia. L’area in esame si colloca ad una quota media di circa 331 m s.l.m, in sinistra orografica della Dora. I terreni oggetto dell’istanza si possono distinguere in 3 aree:

- Area autorizzata ad attività di cava
- Area in ampliamento
- Area destinata agli impianti

L’area presenta una forma geometrica allungata lungo la direttrice E-O e confina a N, a O e ad E con terreni agricoli di proprietà di terzi, mentre a S confina con il rilevato autostradale; l ’area è inoltre quasi interamente delimitata da strade interpoderali private, mentre il limite occidentale coincide con il confine amministrativo tra i Comuni di Caselette e Avigliana.

L’area in oggetto é esclusa dal vincolo ambientale-paesaggistico; i terreni oggetto di coltivazione risultano invece sottoposti a vincolo idrogeologico

Le infrastrutture di interesse pubblico, presenti nell’immediato intorno, sono: la SS n. 24 del Monginevro, posta a Nord dell’area oggetto di intervento, L’autostrada del Frejus a Sud il Metanodotto SNAM e rete fognaria posti anch’essi a Sud l’ Elettrodotto ENEL a NE-SW .

L’area di cava è raggiungibile dalla S.S. n. 24 attraverso rotatoria in fase di realizzazione una che consentirà agli automezzi in uscita dagli impianti di immettersi agevolmente sulla S.S. senza ostacolare il traffico ordinario.

L’area si trova in II^{a} classe di capacità d’uso del suolo (IPLA); nell’ambito del presente procedimento è stato proposto dai proponenti il declassamento di gran parte dell’area alla III^{a} classe, mentre rimane una porzione sul lato nord est in cui permane la II^{a} classe.

Piano di coltivazione

Il presente progetto prevede l’asportazione di uno spessore massimo di 7,5 m di materiale ghiaioso-sabbioso, intercettando la falda freatica e portandola ad un temporaneo affioramento.

Il piano di coltivazione proposto per il giudizio di compatibilità ambientale prevede una durata ventennale, con una suddivisione dei lavori di coltivazione in 20 lotti, di durata annuale e aventi superficie media di 15.000 / 16.000 m^2 e volumi di circa 105.880 m^3 ciascuno. L’autorizzazione alla coltivazione della cava potrà essere rilasciata solo per 10 anni ai sensi della l.r. 69/78 e pertanto comprenderà i primi 10 lotti.

Le operazioni di scavo in progetto rappresenteranno la prosecuzione delle attività già attualmente in fase di esecuzione, e pertanto proseguiranno dal settore occidentale verso quello orientale, senza soluzione di continuità. Il metodo di coltivazione adottato sarà quello tradizionale mediante l ’impiego di escavatori idraulici a benna rovescia i quali opereranno un primo ribassamento di circa 3,0-3,5 m, in modo da operare in asciutta al di sopra del livello della falda freatica, e solo successivamente approfondiranno ulteriormente lo scavo sotto falda, raggiungendo la massima profondità di scavo di 7,5 m dal piano di campagna medio; la coltivazione procederà per ciascun settore, con la realizzazione di strisciate di escavazione orientate E-O, in arretramento verso S.
Il materiale estratto sarà caricato sugli automezzi e trasportato direttamente agli impianti di selezione e vagliatura, che si prevede di realizzare in corrispondenza del settore occidentale dell’area in disponibilità.
Il progetto prevede di procedere con lo scavo per lotti (pertanto non dovrà mai essere

interessata dagli scavi contemporaneamente tutta l'area di cava, ma solo 2 lotti contigui); dati tre lotti consecutivi (es. A, B e C) si potrà procedere allo scavo sotto falda del lotto "B" solo dopo aver ritombato completamente la porzione sotto falda del lotto "A"; i lavori sul successivo lotto "C" potranno essere avviati solo a completamento del riempimento del lotto "A"; il recupero del lotto "A" dovrà essere immediatamente effettuato alla prima stagione utile;

Parametri tecnici e dimensionali dell'opera

SUPERFICI E VOLUMI TOTALI INTERVENTO SENZA DEROGHE			
SUPERFICIE DI SCAVO [m^2]	VOLUME LORDO [m^3]	VOLUME NETTO [m^3]	VOLUME TERRENO VEGETALE [m^3]
293.400	2.092.850	1.887.470	205.380

SUPERFICI E VOLUMI TOTALI INTERVENTO CON DEROGHE			
SUPERFICIE DI SCAVO [m^2]	VOLUME LORDO [m^3]	VOLUME NETTO [m^3]	VOLUME TERRENO VEGETALE [m^3]
327.435	2.346.750	2.117.550	229.200

VOLUMI DI RITOMBAMENTO AUTORIZZATI		
VOLUME AUTORIZZATO [m^3]	VOLUME RITOMBATO [m^3]	VOLUME RESIDUO [m^3]
327.435	24.500	315.180

VOLUMI DI RITOMBAMENTO AMPLIAMENTO	
VOLUME SENZA DEROGHE [m^3]	VOLUME CON DEROGHE [m^3]
1.802.370	2.225.880

VOLUMI DI RITOMBAMENTO TOTALE INTERVENTO	
VOLUME SENZA DEROGHE [m^3]	VOLUME CON DEROGHE [m^3]
2.117.550	2.541.060

- ✓ Le superfici e i volumi approvati sono quelli con deroghe, in quanto in Conferenza dei servizi è pervenuto l'assenso della SNAM all'avvicinamento dello scavo fino a 20 m dal metanodotto (parere n. 857 del 12/09/2012).
- ✓ Superficie interessata in 10 anni (lotti da 1-10): 158.000 m^2
- ✓ Volumi autorizzati nei primi 10 anni (lotti da 1-10): 1.058.800 m^3
- ✓ Area in disponibilità: 565.025 m^2
- ✓ Area già oggetto di precedente autorizzazione ex l.r. 69/78: 171.730 m^2
- ✓ Area interessata dall'ampliamento: 338.775 m^2
- ✓ superficie occupata dall' area impianto: 54.520 m^2

Recupero ambientale

Il progetto di recupero ambientale prevede come finalità il riuso agrario delle aree pianeggianti che si verranno a creare a seguito del ritombamento; al fine di restituire nel piu' breve tempo possibile l'area all'originale destinazione d'uso, i lavori di recupero ambientale sono previsti contestualmente alle operazioni di coltivazione e secondo l'avanzamento per lotti già descritto.

Il recupero avverrà in tre distinte fasi:
I - Ritombamento: riempimento con terre e rocce da scavo fino ad un franco di circa 70 cm della quota del piano di campagna precedente la coltivazione;
II – Riporto stesa e livellamento di terreno vegetale: consiste nella stesa e livellamento di terreno vegetale di scotico avente spessore medio di circa 70 cm;
III - Inerbimento: successivamente alle operazioni di riporto si procederà all'inerbimento protettivo-preparatorio tramite la semina di graminacee e leguminose adatte alla tecnica del sovescio.
La configurazione finale del progetto di recupero ambientale comporterà la messa a dimora

di siepi campestri di latifoglie autoctone, finalizzate a ricostituire lembi di naturalità all'interno di un contesto prettamente agricolo, sulla base di quanto già esistente in passato.
In relazione alla presenza degli impianti di lavorazione inerti si prevede la messa a dimora di una siepe campestre in grado di mascherare la presenza: tale siepe verrà messa a dimora mediante l'impianto di due file di piante, la più interna delle quali sarà realizzata con specie sempreverdi. Tale siepe avrà una lunghezza di circa 680 m ed interesserà i lati Ovest, Nord ed Est dell'area con la sola eccezione del lato Sud, lungo il quale esiste già un' area boscata.
Nella prima stagione utile dall'inizio dei lavori sarà inoltre messa a dimora una siepe multistrato di mascheramento posta a sud dell'area di cava, interposta tra l'area stessa e l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, composta di arbusti monospecie per tratti di varia lunghezza, ed alberi, sulla scorta del le siepi campestri già previste internamente all' area.

Compensazioni

La Società proponente si impegna a realizzare una riqualificazione dell'area di pertinenza fluviale della Dora Riparia che è caratterizzata, nel tratto prossimo all'area in oggetto, dalla presenza di un bosco ripario costituito da salici e pioppi, pressoché continuo lungo tutto il corso del fiume.
L'intervento prevede di integrare la componente arbustiva più prossima al corso d'acqua, mediante la formazione/ integrazione del saliceto arbustivo ripario. Le specie che saranno impiegate sono: salice ripaiolo e salice rosso.
Verranno pertanto messe a dimora talee delle citate specie per tutto il tratto interessato, avente una lunghezza di circa 1 km; l 'intervento interesserà la sponda sinistra del la Dora, in Comune di Caselette, su terreni di proprietà del la Società istante.

Considerato che

Sulla base dell'istruttoria tecnica coordinata, dagli elementi acquisiti nelle sedute della Conferenza dei Servizi, l'Organo Tecnico Provinciale, istituito con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40, ha elaborato la **Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico**, in atti, trasmessa all'Assessore competente con nota prot.n. 0780247 del 8.10.2012

Si sintetizzano di seguito gli elementi più significativi, emersi nell'ambito dell'istruttoria:

Autorizzazioni e procedimenti coordinati

Il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, in ordine al progetto in argomento, assorbe i seguenti pareri, nulla osta, consensi o provvedimenti di analoga natura, depositati in atti:

- parere del Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico Area TO, CN, NO e VB della Regione Piemonte ai sensi della l.r. 45/89 e smi, espresso con nota n. 68727 del 14/09/2012.
- Nulla osta della SNAM espresso con nota n. 857 del 12/09/2012 al mantenimento di una distanza minima di rispetto di 20 m dal metanodotto "*ex FIAT Avigliana DN 125*".

I seguenti atti, <u>non ricompresi</u> nel provvedimento che reca il giudizio di compatibilità ambientale, saranno rilasciati secondo le modalità di seguito riportate:

- Entro **30 giorni** dalla Deliberazione di Giunta Provinciale di Giudizio di compatibilità ambientale, dovrà essere rilasciato dal Comune di Caselette il provvedimento di autorizzazione della coltivazione della cava, ai sensi della l.r. 69/78 e smi, per il progetto di coltivazione da svilupparsi nei primi 10 anni; tale

provvedimento dovrà comprendere anche i provvedimenti autorizzativi relativi alle strutture dell'impianto.

Si ricorda che la realizzazione dell'impianto necessita di:

- Autorizzazione alla derivazione da acque sotterranee (lago di cava) per uso lavaggio inerti, da rilasciarsi da parte della Provincia di Torino, Servizio Gestione Risorse idriche ex Dlgs.142/2006, a seguito della domanda già presentata dal proponente contestualmente alla consegna della documentazione integrativa (marzo 2012).
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue su suolo, ai sensi dell'art. 124 del Dlgs 152/06, da rilasciarsi da parte della Provincia di Torino Servizio Gestione Risorse Idriche.

Pianificazione territoriale e di settore

- ***PTR - Ex Tenimento dell'Ordine Mauriziano di Sant'Antonio di Ranverso***

L'area interessata dal progetto rientra all'interno dell'ex Tenimento dell'Ordine Mauriziano di Sant'Antonio di Ranverso che il Piano Paesaggistico regionale (PPR) adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 04 agosto 2009 individua tra i "*luoghi della tradizione regionale che per le loro specificità storiche, fisiche e ambientali e paesaggistiche connotano la storia e la tradizione piemontese*" e per il quale, in attuazione di quanto previsto dall'art.33 comma 7 e riportato nella Deliberazione di adozione del PPR stesso è stata attivata la procedura di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 138 del Dlgs 42/2004 Codice dei beni Culturali e del Paesaggio e della L.R. 32/2008.

- ***PPR: il Piano Paesaggistico Regionale***

Per quanto riguarda i Tenimenti del Mauriziano, l'art. 33 delle NdA del Piano Paesaggistico Regionale (*Luoghi ed elementi identitari*), stabilisce delle disposizioni specifiche (dal comma 6 al comma 11). In parte sono direttive e in parte prescrizioni, che sono però in salvaguardia solo per quanto riguarda elementi e aree già vincolate ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice. Quindi le prescrizioni operano sul Galassino a sud della Dora e nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del Codice Urbani. In particolare, tra le altre cose, le Prescrizioni del PPR stabiliscono:

il mantenimento della trama agricola costituita dal sistema irriguo, dal sistema dei pozzi, dalle sorgenti e dalla viabilità minore e delle formazioni lineari;

il mantenimento della morfologia del terreno naturale e di quello conseguente alla costruzione del paesaggio agrario mediante terrazzamenti, ciglionamenti, ecc;

la conservazione dell'assetto agrario costruito, le recinzioni storiche, il sistema insediativo storico e le alberature diffuse (isolate, a gruppi, a filari, a macchia); ecc…..

In data 1.12.2011, con nota prot. 1010634, la Provincia ha provveduto a richiedere al Settore Pianificazione Territoriale e Paesistica della Regione Piemonte un parere, in merito all'applicabilità delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), in assenza della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui agli articoli 138, 139 e 140 del Codice Urbani. In risposta a tale nota la Direzione Programmazione Strategica, politiche territoriali ed edilizia comunicava che "*…la normativa del piano paesaggistico posta in salvaguardia con la DGR 53-11975 del 4 agosto 2009, ai sensi dell'art.143 comma 9 del D.lgs.42/2004, riguarda esclusivamente gli ambiti già ricompresi all'interno dei beni paesaggistici di cui all'art. 136 del D.lgs.42/2004 "* (nota prot. n..42518 del 6.12.2011).

Con la successiva nota n. 0018773 del 25 maggio 2012 la Direzione regionale sopra citata, comunicava che l'area dell' ex Tenimento dell'Ordine Mauriziano era in esame presso la Commissione di cui art. 2 della l.r. 32/2008 ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico. Inoltre si evidenziava che la zona in questione ricade in un ambito paesaggistico

"*connotato da elevata visibilità percepibile dalla viabilità principale costituita dall'infrastruttura autostradale che presenta tratti di notevole qualità panoramica verso l'area in oggetto e la cornice costituita dai rilievi montani, meritevoli di salvaguardia*".

Con la successiva nota n. 0022928 del 2 luglio 2012 la Direzione regionale sopra citata comunicava l'avvio della procedura di dichiarazione di notevole interesse pubblico sull'area e la convocazione della seduta della Commissione regionale finalizzata alla consultazione dei comuni di Buttigliera Alta, Caselette e Rosta: "*In tale sede la Commissione ha illustrato la proposta in merito ai beni da assoggettare e alle relative prescrizioni d'uso, intese ad assicurare la conservazione dei valori storici, culturali, paesaggistici presenti nel territorio in esame*".

Con nota n. 0029879 del 13/09/2012 la Direzione Regionale sopra citata ha comunicato che, preso atto che allo stato attuale non sussistono atti efficaci che consentano un pronunciamento specifico in relazione agli aspetti paesaggistici, ha ritenuto necessario, al fine di limitare al massimo gli impatti derivanti dall'attuazione degli interventi e di garantire il sostanziale ripristino delle condizioni iniziali, l'adozione di misure precauzionali atte ad assicurare un idoneo svolgimento delle attività prospettate.

- ***Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Torino***

Il PTC2, approvato dalla Regione Piemonte in data 21/07/2011 con D.C.R. n. 121-29759, ha individuato, alla tav. 3.1, una prima ipotesi di Rete Ecologica Provinciale, rete multifunzionale che ha come scopo il mantenimento e l'incremento della biodiversità.

1. **Il Parco Provinciale proposto denominato *"Zona Naturale di Salvaguardia provinciale della Dora Riparia"*** (i parchi/aree protette costituiscono le Core Areas della REP); la proposta di istituzione è derivata da indicazione del Disegno di Legge Regionale n. 672/2010, a sua volta scaturito da proposta degli stessi Comuni interessati. Le finalità della ZNS della Dora Riparia sono essenzialmente tutelare e valorizzare le risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio; promuovere e valorizzare le attività economiche tradizionali legate all'uso ecosostenibile delle risorse, con particolare riguardo per la presenza e la conservazione delle attività agricole; garantire forme d'utilizzo del territorio finalizzate a valorizzare e ripristinare gli aspetti ambientali e paesaggistici…. Tale proposta di istituzione di un'area a parco, tuttavia, in sede di approvazione della nuova l.r. 16/11, di modifica della lr.19/09 in materia di aree naturali protette è stata inserita tra le "*Zone Naturali di Salvaguardia*", per le quali la normativa vigente dispone generali indirizzi di tutela ma non sussistono vincoli o divieti espliciti.

2. **Il corridoio di connessione ecologica della Dora Riparia** (che però in questo caso è "interrotto" dalla presenza dell'autostrada in rilevato a sud dell'area): all'interno dei corridori deve comunque essere garantito il mantenimento della connessione ecologica mediante opportuni interventi di mitigazione (es. ampliamento delle aree naturali in modo da recuperare le aree di corridoio perse, tracciati in galleria, viadotti verdi, ecc.); è vietata l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie. Qualora l'eliminazione non sia evitabile, essa deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell'ambito del medesimo corridoio ecologico; inoltre queste aree si configurano come "elementi attrattori" delle compensazioni di impatti di tipo ambientale (con particolare riferimento alle fasce perifluviali e ai corridoi di pianura).

- ***P.R.G.C. del Comune di Caselette***

- La Variante n. 8 al Piano Regolatore Generale del Comune di Caselette approvata con D.C.C. n. 19 del 20/04/2011 individua l'area attualmente autorizzata come "*area di cava*" e l'area di ampliamento oggetto della presente Valutazione di Impatto Ambientale come "*area di salvaguardia delle risorse estrattive* ".
- La variante ha modificato inoltre l'art . 25 – Cave e torbiere delle N.T.A. del P.R.G.C. che, tra le altre cose prevede che "*l'eventuale localizzazione degli impianti di cui al l 'art . 14 L.R. 69/78 [...] dovrà essere preferibilmente ubicata, fatte salve le verifiche di compatibilità ambientale, nell'area individuata con la sigla X1/3b* " ovvero in corrispondenza del settore in disponibilità indicato.
- Nella Conferenza dei Servizi del 25/05/2012 è stato segnalato al comune di Caselette che la variante al PRGC n. 8, non risulta pervenuta agli Uffici della Provincia: la procedura di approvazione, pertanto, dovrà essere perfezionata.

- ***Aree di interesse archeologico***

- Con nota n. 0000926 del 27/01/2012 la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte ha segnalato la necessità di una Valutazione preventiva del rischio archeologico per un'area potenzialmente suscettibile di rinvenimenti.
- La valutazione di cui sopra è pervenuta unitamente ai chiarimenti progettuali in data 08/08/2012 e in data 05/09/2012 è stata trasmessa dalla Provincia alla Soprintendenza.
- Con nota n. 0009520 del 27/09/2012 la Soprintendenza per i Beni Archeologici ha comunicato che la relazione di valutazione archeologica preventiva allegata al progetto risulta essere completa e se ne condividono le conclusioni in merito ad un potenziale rischio archeologico elevato sull'area in oggetto; ha inoltre richiesto che, in periodo di riposo dei terreni dalle coltivazioni a granoturco, sia comunque effettuato un controllo archeologico di superficie su tutta l'area interessata dalle future attività estrattive. In ogni caso ha richiesto che siano condotte, prima dell'inizio delle attività di cava, alcune trincee di verifica archeologica, le cui dimensioni e posizionamento dovranno essere concordate preventivamente con la Soprintendenza.

Quadro di riferimento progettuale

- Nell'ambito della presente Valutazione di Impatto Ambientale è stato analizzato il progetto di ampliamento di durata ventennale; tuttavia l'autorizzazione ex l.r. 69/78, come previsto dalla normativa, potrà essere rilasciata solo per i primi dieci anni (lotti dall'1- 10). Allo scadere di tale autorizzazione dovrà essere ripresentata istanza ex l.r. 69/78 e s.m.i. per il completamento del progetto.
- L'area dell'impianto ai sensi della L.R. 69/78 può essere autorizzata come pertinenza alla cava; in sede di autorizzazione comunale dovranno essere presentate idonee verifiche geotecniche sui terreni interessati dagli impianti e capannoni.
- Il progetto prevede di procedere con lo scavo per lotti (pertanto non dovrà mai essere interessata dagli scavi contemporaneamente tutta l'area di cava, ma solo 2 lotti contigui); dati tre lotti consecutivi (es. A, B e C) si potrà procedere allo scavo sotto falda del lotto "B" solo dopo aver ritombato completamente la porzione sotto falda del lotto "A"; i lavori sul successivo lotto "C" potranno essere avviati solo a

completamento del riempimento del lotto “A”; il recupero del lotto “A” dovrà essere immediatamente effettuato alla prima stagione utile;

- La criticità relativa al ritombamento sotto falda con materiali soggetti al doppio regime autorizzativo (terre e rocce da scavo e rifiuti con codice CER 170504), è stata superata in quanto a seguito della richiesta di integrazioni è stato comunicato che il ritombamento sarà effettuato esclusivamente con terre e rocce da scavo, che dovranno rispettare i dettami del D.M. n. 161 del 10 agosto 2012 (*Disciplina dell’utilizzazione delle terre rocce da scavo – criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiut*i); non si prevede più dunque l’utilizzo di terre e rocce da scavo classificabili come rifiuti (CER 170504) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. 05/02/1998 e s.m.i .
- La SNAM rete gas con nota n. 857 del 12/09/2012 ha espresso parere favorevole al progetto di ampliamento in questione con alcune prescrizioni tra cui: *“Gli scavi potranno essere eseguiti fino ad una distanza minima di rispetto del metanodotto “ex FIAT Avigliana DN125” pari a 20 metri”*.
- Per quanto riguarda le modalità di accesso dei mezzi all’area di cava, l’autorizzazione all’innesto sulla SP n. 24 rilasciata dalla Provincia di Torino alla ditta Allara SpA, con cava limitrofa alla cava in esame, conteneva la prescrizione di “*rendere disponibile l’accesso quale innesto comune per eventuali altri lotti al fine di ridurre il numero di immissioni lungo la viabilità provinciale*”, pertanto la ditta Geoservizi ha presentato la proposta progettuale di innesto della viabilità di cava nell’ambito della documentazione integrativa (marzo 2012).
- Il Servizio Esercizio Viabilità ha effettuato un sopralluogo congiunto con i soggetti interessati e il Comune di Caselette in data 01.08.2012 da parte degli stessi privati è emersa informalmente l’accettazione delle condizioni poste dalla Provincia e volte ad utilizzare l’innesto in rotatoria per tutte le attività richiedenti. Con nota n. 701778 del 13/09/2012 il Sevizio Esercizio Viabilità ha espresso parere preliminare favorevole all’accesso in asse al km 22+800 lato sinistro, direttamente adattando il braccio della rotatoria esistente, con una serie di prescrizioni specifiche.
- Con nota n. 726447 del 21/09/2012 il Servizio VIA della Provincia ha provveduto a richiedere alle Ditte Allara e Saccona e all’ Azienda agricola Accastello (proprietaria dell’area) di confermare la soluzione progettuale proposta dalla Ditta Geoservizi (Relazione tecnico integrativa marzo 2012), ovvero di formulare eventuali osservazioni e/o modifiche.

Quadro di riferimento ambientale

Aspetti geologici e idrogeologici

- Dall’istruttoria effettuata, anche a seguito della richiesta delle integrazioni, dal Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico Area TO, CN, NO e VB, ai sensi della l.r. 45/89 e s.m. e i, è emerso che le problematiche rilevate dal Settore stesso sono state oggetto di adeguato approfondimento, fatta salva l’analisi riguardante il T.te Vangeirone; considerato però che la Conferenza ha ribadito che l’autorizzazione ex l.r. 69/78 è per legge riferita ai primi 10 anni e che l’area verosimilmente interessata dai lavori in tale periodo è esterna a quella potenzialmente interessabile da acque di esondazione del torrente, il settore regionale non ha reiterato la richiesta di approfondimento, ritenendo opportuno rimandare tale aspetto a quando eventualmente verrà presentata l’istanza pe il secondo decennio. Pertanto il Settore regionale citato ha espresso parere favorevole

sull'intervento, condizionato al rigoroso rispetto delle prescrizioni incluse nell' Allegato A1 della presente delibera.

Ambiente idrico

- Il proponente, su richiesta specifica, ha provveduto ad iniziare la caratterizzazione delle acque di falda presenti presso l'area di cava, in relazione sia alla tipologia di estrazione sotto falda e relativo riempimento con terre e rocce di scavo, sia all'interessamento della falda superficiale per attingimento delle acque sotterranee nell'impianto di lavorazione.
- Dovrà pertanto essere predisposto a cura del proponente uno specifico monitoraggio ante-operam che permetta di verificare nel tempo l'impatto dell'attività di cava sulla qualità e sulle caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero interessato. Dovrà inoltre essere effettuata una caratterizzazione dei fanghi a inizio attività, secondo le modalità che saranno comunicate da ARPA Piemonte. Successivamente, con l'entrata a regime dell'attività, dovrà essere predisposto uno specifico monitoraggio di sorveglianza.
- Per quanto riguarda le analisi ante operam delle acque di falda, nell'ambito dell'istruttoria sono pervenuti i dati di un solo campionamento (mese di agosto), ma non è stato effettuato il monitoraggio completo (che prevedeva dati relativi ad almeno un anno) così come richiesto dall'ARPA nel corso del procedimento. Pertanto in sede della Conferenza dei Servizi del 14/09/2012 è stato concordato che tale monitoraggio sia effettuato anche parallelamente all'avvio dei lavori di scavo soprafalda. E' stata pertanto suggerita una parziale rimodulazione della suddivisione dei lotti n.1 e n.20: limitatamente alla fase di coltivazione relativa al lotto 1, si ritiene possibile estendere parzialmente lo scavo al lotto 20, in modo da garantire 9 mesi di scavi soprafalda, nel corso dei quali effettuare 9 campionamenti delle acque sotterranee (uno al mese); pertanto una volta terminato lo scavo soprafalda del lotto 1 (qualora non ancora completati i campionamenti), si potrà coltivare per strisce il lotto 20, previa apposita comunicazione al Comune. La coltivazione sottofalda potrà avvenire solo al termine di tale monitoraggio e successivamente all'invio dei risultati analitici dei campioni delle acque di falda e alla relativa elaborazione statistica da parte di Arpa Piemonte dei principali effetti della variabilità dell'acquifero, al fine di richiedere un piano di monitoraggio sito specifico. La trasmissione dei dati dovrà avvenire almeno trimestralmente con adeguato commento e segnalazione immediata di situazioni anomale.
- I monitoraggi dovranno prevedere le analisi sui parametri indicati nell' Allegato A1 alla presente delibera.
- Per quanto riguarda l'interferenza con le risorse idriche sono state presentate le richieste di autorizzazione allo scarico su suolo ed al prelievo di acque di falda
- In riferimento all'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, vista la documentazione integrativa presentata dal proponente ad agosto 2012, il Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia ha comunicato che, per quanto di competenza, si considera concluso positivamente il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione allo scarico stesso; pertanto, si procederà al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Capacità d'uso dei suoli

- Il proponente nelle integrazioni di marzo 2012 ha proposto un declassamento della capacità d'uso dei suoli dalIa I^{a} -II^{a} classe alla III^{a} classe, attraverso apposita relazione pedologica; la relazione è stata valutata dal Settore Regionale Agricoltura sostenibile e Infrastrutture Irrigue che ha richiesto integrazioni alla stessa. La

documentazione di chiarimento consegnata l'08 agosto 2012 contiene integrazioni alla relazione pedologica che propongono una riclassificazione di gran parte dell'area alla III[a] classe, e una porzione residuale sul lato nord est in cui permane la II[a] classe.

- Il Settore Regionale sopra citato ha ritenuto sostanzialmente corretta la cartografia proposta con la relazione pedologica integrativa (agosto 2012) che descrive la riclassificazione della capacità d'uso dei suoli dell'area in oggetto. Ha richiesto però una piccola modifica del limite individuato tra la seconda e la terza classe che estenda il territorio definito in seconda classe un po' più ad occidente, ricomprendendo almeno il punto 1.

Vegetazione, flora, ecosistemi.

- Attualmente le aree che non sono soggette allo sfruttamento per estrazione degli inerti, sono destinate alla coltivazione di seminativi. Il recupero ambientale proposto porta ad una ricostituzione del tessuto agricolo con messa a dimora di quinte arboree di latifoglie autoctone.
- La Conferenza dei Servizi ha condiviso il recupero ambientale proposto: con il mantenimento delle bealere/canali irrigui presenti, con la realizzazione di siepi multistrato di mascheramento lungo il lato dell'autostrada, lungo il perimetro dell'area impianti e attorno alle vasche di decantazione, con il mantenimento della destinazione d'uso agricola di tutta l'area una volta conclusa l'attività estrattiva.

Impatto acustico

- La valutazione previsionale dell'impatto acustico relativa all'opera in progetto è stata redatta secondo i criteri regionali per la redazione della documentazione di impatto acustico da un tecnico competente in acustica ambientale. Tenuto conto dello stato dei luoghi descritto nel documento di impatto acustico presentato non si ravvisano particolari criticità per quanto attiene la realizzazione dell'opera nel contesto in cui verrà inserita. Si conviene, comunque, con la necessità di campagne di monitoraggi proposti per garantire le stime previste e la ripetizione delle misure qualora vi siano mutamento di utilizzo di mezzi meccanici e / o tecniche di scavo .

Ritenuto che

- La presente proposta progettuale ha previsto alcune modifiche ed approfondimenti durante l'iter istruttorio, a seguito della richiesta di integrazioni.
- Le integrazioni sono state considerate esaustive, salvo qualche dettaglio in merito alle analisi ante operam delle acque di falda, per cui sono state previste apposite prescrizioni.
- Dal punto di vista della Pianificazione Territoriale, sull'area oggetto dell'intervento non sussiste allo stato attuale alcun vincolo, con riferimento agli ex tenimenti dell'Ordine Mauriziano ;
- Tuttavia essendo stata avviata la dichiarazione di pubblico interesse e giacché la stessa Provincia in passato ha avanzato nel PTC2 'ipotesi di realizzare un "*Parco Provinciale sulla Dora"*, successivamente divenuta in sede di approvazione della nuova l.r. 16/11, di modifica della lr.19/09 in materia di aree naturali protette, "*Zone Naturali di Salvaguardia*", sono stati proposti e previsti una serie di accorgimenti progettuali ed interventi di mitigazione che rendono complessivamente il progetto compatibile con gli indirizzi di tutela e attenzione all'area attualmente vigenti.

- Le operazioni di scavo in progetto rappresenteranno, di fatto, la prosecuzione delle attività già attualmente in fase di esecuzione, e pertanto proseguiranno dal settore occidentale verso quello orientale, senza soluzione di continuità.
- Il progetto prevede la realizzazione di una attività estrattiva su una superficie complessiva di 510.505 m^2 (superficie gia' autorizzata: 171.730 m^2 ; superficie in ampliamento: 338.775 m^2); il progetto sottoposto a procedura di VIA prevede uno sviluppo ventennale, che dovrà in ogni caso essere modulato in due autorizzazioni successive, ai sensi della l.r. 69/78, che prevede una durata massima dell'autorizzazione di 10 anni.
- A fronte della notevole superficie complessiva ipotizzata in progetto, il proponente aveva già proposto una suddivisione del progetto in lotti successivi; tuttavia, la Conferenza dei Servizi ha ritenuto di richiedere una suddivisione in lotti ancora più fitta ed una proposta progettuale di dettaglio delle modalità di coltivazione, a garanzia di una compromissione del terreno più limitata possibile; da tali richieste è scaturita la soluzione progettuale definitiva presentata negli elaborati progettuali di agosto 2012, che prevede: articolazione del progetto in 20 lotti, aventi media di 15.000 / 16.000 m^2 (volume indicativo di ciascun lotto 105.880 m^3). Il progetto prevede di procedere con lo scavo per lotti (pertanto non sarà mai interessata dagli scavi contemporaneamente tutta l'area di cava, ma solo 2 lotti contigui) per il quale sono state individuate specifiche modalità gestionali.
- Il ritombamento contestuale dell'area di scavo farà sì che la morfologia finale dell'area sarà la medesima di quella attuale.
- La criticità relativa al ritombamento sotto falda con materiali soggetti al doppio regime autorizzativo (terre e rocce da scavo e rifiuti con codice CER 170504), è stata superata in quanto a seguito della richiesta di integrazioni è stato comunicato che il ritombamento sarà effettuato esclusivamente con terre e rocce da scavo e dovrà rispettare i dettami del D.M. n. 161 del 10 agosto 2012 (*Disciplina dell'utilizzazione delle terre rocce da scavo – criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti*); non si prevede più dunque l'utilizzo di terre e rocce da scavo classificabili come rifiuti (CER 170504) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. 05/02/1998 e s.m.i .
- Per quanto attiene al declassamento della capacità d'uso dei suoli, si ritiene sostanzialmente corretta la cartografia proposta nella relazione pedologica integrativa che descrive la riclassificazione della capacità d'uso dei suoli dell'area in oggetto. Si richiede però una piccola modifica del limite individuato tra la seconda e la terza classe che estenda il territorio definito in seconda classe un po' più ad occidente, ricomprendendo almeno il punto 1.
- Il progetto prevede la localizzazione di un impianto di lavorazione degli inerti estratti in un'area già attualmente occupata da depositi di materiali, il cui profilo pedologico è stato già in anni passati rimaneggiato e profondamente compromesso. Tali impianti tuttavia sono da considerare a servizio dell'area di cava e dovranno pertanto essere smantellati alla conclusione delle attività, con recupero ad uso agricolo. Si prevede la messa a dimora di una siepe campestre in grado di mascherare la presenza dell'area di lavorazione inerti: tale siepe verrà messa a dimora mediante l'impianto di due file di piante, la più interna delle quali sarà realizzata con specie sempreverdi. Tale siepe avrà una lunghezza di circa 680 m.
- Nella prima stagione utile dall'inizio dei lavori sarà inoltre messa a dimora una siepe multistrato di mascheramento posta a sud dell'area di cava, interposta tra l'area stessa e l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, composta di arbusti monospecie per

tratti di varia lunghezza, ed alberi, sulla scorta delle siepi campestri già previste internamente all' area.

- Come opera di compensazione, la Società proponente si impegna a realizzare una riqualificazione dell'area di pertinenza fluviale della Dora Riparia che è caratterizzata, nel tratto prossimo all'area in oggetto, dalla presenza di un bosco ripario costituito da salici e pioppi, pressoché continuo lungo tutto il corso del fiume. L'intervento prevede di integrare la componente arbustiva più prossima al corso d'acqua, mediante la formazione/ integrazione del saliceto arbustivo ripario.
- Si sottolinea infine che nel progetto, con gli ultimi elaborati trasmessi ad agosto 2012, è stata ulteriormente integrata la documentazione con una relazione di valutazione del rischio archeologico, ritenuta esaustiva dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici. La stessa ha richiesto che, in periodo di riposo dei terreni dalle coltivazioni a granoturco, sia comunque effettuato un controllo archeologico di superficie su tutta l'area interessata dalle future attività estrattive. In ogni caso dovranno essere condotte, prima dell'inizio delle attività di cava, alcune trincee di verifica archeologica, le cui dimensioni e posizionamento dovranno essere concordate preventivamente con la Soprintendenza.
- Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'organo tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle Conferenze dei Servizi e dei sopralluoghi tecnici effettuati, l'intervento proposto è da ritenersi compatibile sul piano programmatico, progettuale ed ambientale. Gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione dell'opera sono da ritenersi accettabili, in relazione alle esigenze di messa in sicurezza e recupero finale dell'intera area.
- Nell'ambito della Conferenza dei Servizi è emersa l'esigenza di definire una serie di prescrizioni per la realizzazione dell'opera e relative agli interventi di coltivazione e recupero ambientale delle aree di cava e delle zone limitrofe, riportate negli Allegati A1: "PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE E IL RECUPERO AMBIENTALE" e A2: "NORMATIVA TECNICA RELATIVA AI RILIEVI TOPOGRAFICI, AEROFOTOGRAMMETRICI E DI CONTROLLO AMBIENTALE".
- Si ritiene necessario che al Dipartimento ARPA territorialmente competente venga comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.
- Si richiede, inoltre, di concordare con il Dipartimento ARPA territorialmente competente le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.

Visti:

- i verbali delle Conferenze dei Servizi in atti;
- i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati presenti agli atti;
- la "Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico" in atti;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 161/2012
- il D.Lgs. 117/2008;

- il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave" e s.m.i.;
- la l.r. 22 novembre 1978, n. 69 e s.m.i. "Coltivazione di cave e torbiere";
- la l.r. del 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i." Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione " e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA

1) di esprimere per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della l.r. n. 40/98 giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di cui all'istanza del 02/08/2011 della Ditta Geoservizi s.r.l. con sede in Avigliana (TO) – Via Moncenisio n. 1, C.F. e P.IVA. n. 09371620015 relativamente all'" *rinnovo con ampliamento e variante del progetto di recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia*", in località C.na Baldon in Comune di Caselette (TO), il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti, contenute negli Allegati A1 e A2 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di stabilire che l'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della l.r. 40/98, dovrà avvenire in un periodo non superiore a 3 anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consenta in via definitiva la realizzazione del progetto;

3) di stabilire, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26 comma 6 del d.lgs. 152/2006, e art. 10 della l.r. 69/78, che l'efficacia del provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale, tenuto conto delle caratteristiche del progetto in esame, abbia una durata di 20 anni, a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consenta in via definitiva la realizzazione del progetto per la ditta cave Geoservizi s.r.l., fatti salvi eventuali vincoli che potranno derivare dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico relativa all'ex Tenimento dell'Ordine Mauriziano e provvedimenti conseguenti;

4) di dare atto l'autorizzazione ex l.r. 69/78 che sarà rilasciata dal Comune avrà durata di 10 anni e sarà relativa ai lotti da 1-10, alla scadenza dell'autorizzazione ovvero alla conclusione dei lavori sui lotti da 1-10, potrà essere inoltrata nuova istanza per il completamento del progetto ventennale ex l.r. 69/78 e 44/00;

5) di dare atto che la ditta sarà responsabile (ai sensi e per gli effetti di cui alla l.r.40/98 e dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006 e smi,) del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento relativamente alla attività di propria competenza, così come individuate negli elaborati progettuali, in atti;

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40, il giudizio di cui al punto 3) è comprensivo altresì dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 45 del 09/08/1989 "Norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti al vincolo

idrogeologico” espressa con nota con nota n. 68727 del 14/09/2012 del Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico, area di To, Cn, No e Vb della Regione Piemonte; le prescrizioni cui l’autorizzazione è subordinata sono integrate nell’Allegato A1;

7) di dare atto che, entro 30 giorni dal presente giudizio di compatibilità ambientale, dovrà essere rilasciato dall’amministrazione comunale il provvedimento di autorizzazione della coltivazione delle cave, ai sensi della l.r. 69/78, subordinato alla prestazione da parte del Proponente delle garanzie finanziarie, a favore del Comune di Caselette, in esecuzione del disposto dell'art. 7, c.3 della l.r. 69/1978, il quale è tenuto a verificare il pagamento della polizza citata e darne comunicazione alla Provincia;

8) di dare atto che il presente provvedimento non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità ivi non ricompresi, previsti dalla legislazione vigente per l’esercizio dell’attività in oggetto;

9) di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;

10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata all’albo pretorio provinciale e sul sito WEB della Provincia e depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino .

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta

ALLEGATO "A1"

"Progetto di rinnovo con ampliamento e variante del progetto di recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia"

COMUNE DI CASELETTE (TO)

Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE ED IL RECUPERO AMBIENTALE

PROPONENTE: Geoservizi s.r.l.

0. ELABORATI PROGETTUALI

Gli elaborati presentati comprendono, oltre agli elaborati di progetto, lo Studio di Impatto Ambientale (comprensivo della sintesi in linguaggio non tecnico, tale da consentire la comprensione e la valutazione da parte del pubblico), redatto secondo la struttura prevista dall'allegato D della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., vale a dire secondo i quadri programmatico, progettuale e ambientale.

Fanno complessivamente parte integrante del progetto i seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI FORNITI NELLA I VERSIONE PROGETTUALE (luglio 2011)

- ✓ **1. Relazione tecnica**
- ✓ **2. Studio di impatto ambientale**
- ✓ **3.Piano di gestione dei Rifiuti di Estrazione ex dlgs 117/08**
- ✓ **4. Studio previsionale di impatto acustico**
- ✓ **5. Sondaggi geognostici**
- ✓ **6. Sintesi in linguaggio non tecnico**
- ✓ **7. Elenco delle autorizzazioni e dei nulla osta**
- ✓ **8. Relazione Pedologica**
- ✓ **Tavola 1.1: Estratto di mappa catastale**
- ✓ **Tavola 1.2: Rilievo topografico**
- ✓ **Tavola 1.3.1: Planimetria di massimo scavo in assenza di deroga ex D.P.R. 128/59 –ANNULLATA-**
- ✓ **Tavola 1.3.2: Planimetria di massimo scavo con deroga ex D.P.R. 128/59**
- ✓ **Tavola 1.4: Sezioni topografiche**
- ✓ **Tavola 1.5: Evoluzione lavori – ANNULLATA-**
- ✓ **Tavola 1.6.1: Planimetria di Recupero ambientale – ANNULLATA-**
- ✓ **Tavola 1.6.2: Planimetria di Recupero ambientale al 10° anno nell'ipotesi di non prosecuzione dell'intervento – ANNULLATA-**
- ✓ **Tavola 1.7: Sezioni di recupero ambientale**
- ✓ **Tavola 1.8: Planimetria di ubicazione degli impianti di lavorazione – ANNULLATA-**

ELENCO ELABORATI FORNITI NELLE INTEGRAZIONI PROGETTUALI (marzo 2012)

- ✓ **1.int Relazione tecnica integrativa**
- ✓ **4.int. Studio previsionale di impatto acustico integrazioni**
- ✓ **A. Derivazione di acque sorgive da lago di cava per lavaggio inerti- Studio Idrogeologico-**
- ✓ **B. Derivazione di acque sorgive da lago di cava per lavaggio inerti- Progetto di Captazione-**
- ✓ **Catasto derivazioni idriche- scheda rilevazione dati-**
- ✓ **Tavola 1.6.1.int: Planimetria di Recupero ambientale integrativa – ANNULLATA-**
- ✓ **Tavola 1.8.int. Planimetria di ubicazione degli impianti di lavorazione e dei cumuli di materiale**
- ✓ **Tavola 1.9.int. Planimetria di ubicazione degli scarichi industriali e reflui civili in progetto**

ELENCO ELABORATI DI CHIARIMENTO (Agosto 2012)

- ✓ **1.int.bis Relazione tecnica integrativa**
- ✓ **Verifica preventiva dell'interesse archeologico**
- ✓ **Carta delle attestazioni archeologiche**
- ✓ **Tavola 1.5.int: Planimetria Evoluzione lavori, Documentazione integrativa**
- ✓ **Tavola 1.6.int: Planimetria di Recupero ambientale, Documentazione integrativa**

ANALISI CHIMICHE ESEGUITE NEL MESE DI AGOSTO NEI 3 PIEZOMETRI DI MONITORAGGIO (settembre 2012).

PRIMA DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

1. Prima del rilascio dell'autorizzazione Comunale dovrà risultare acquisita l'autorizzazione del Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino, per realizzare l'accesso da rotatoria in asse alla progr. Km 22+ 800, lungo lato sinistro, alla strada provinciale SP 24 del Monginevro

PRIMA DELL'INIZIO DELLA COLTIVAZIONE

2. Prima dell'inizio della coltivazione siano realizzati e ultimati i lavori preliminari inerenti la viabilità di accesso alla cava secondo quanto previsto in progetto e quanto prescritto dai Servizi competenti;
3. L'Amministrazione comunale verifichi la congruità della viabilità realizzata secondo la normativa vigente in materia.
4. Nell'area di cava siano idoneamente picchettati i confini dei lotti 1-10 e individuato il limite dell'autorizzazione decennale.
5. In periodo di riposo dei terreni dalle coltivazioni a granoturco, sia effettuato un controllo archeologico di superficie su tutta l'area interessata dalle future attività estrattive. Alla luce delle risultanze di tale ricognizione (che dovrà essere trasmessa alla Soprintendenza stessa), la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte si riserva di richiedere eventuali ulteriori approfondimenti, allo scopo di prevenire eventuali danneggiamenti in fase di coltivazione a possibili depositi o strutture di interesse archeologico presenti nel sottosuolo;
6. Siano condotte, prima dell'inizio delle attività di cava, alcune trincee di verifica archeologica, le cui dimensioni e posizionamento dovranno essere concordate preventivamente con la Soprintendenza.

PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

7. Il progetto sottoposto a procedura di VIA prevede uno sviluppo ventennale, che dovrà essere modulato in due autorizzazioni successive, ai sensi della l.r. 69/78, che prevede una durata massima dell'autorizzazione di 10 anni. Pertanto l'autorizzazione ex l.r. 69/78 rilasciata dal Comune avrà durata di **10 anni** e sarà relativa ai lotti da 1-10 *(vedi limite area autorizzazione decennale sulla TAV. 1.5. – agosto 2012*); alla scadenza dell'autorizzazione ovvero alla conclusione dei lavori sui lotti da 1-10, dovrà essere inoltrata nuova istanza per il completamento del progetto ventennale ex l.r. 69/78 e 44/00.
8. L'area dell'impianto ai sensi della L.R. 69/78 può essere autorizzata come pertinenza alla cava; in sede di autorizzazione comunale dovranno essere presentate idonee verifiche geotecniche sui terreni interessati dagli impianti e capannoni.
9. L'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Caselette, richiesti dalla Ditta istante e indicati nella *Tavola 1.1: Estratto di mappa catastale*, limitatamente ai lotti 1-10.
10. L'area di cava sia recintata ove possibile e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del DPR n.128/1959;
11. Durante la coltivazione siano mantenute le distanze previste dall'art.891 del Codice Civile;
12. Siano mantenute le distanze dalle infrastrutture previste dal progetto ed in particolare:
    - Gli scavi potranno essere eseguiti fino ad una distanza minima di rispetto del metanodotto "*ex FIAT Avigliana DN125*" pari a 20 metri.

- Le fasce asservite ai metanodotti dovranno essere interdette a qualsiasi tipo di lavorazione e/o attività cantieristica/operativa. A garanzia di questa prescrizione dette fasce – gravanti su terreni dell'area di cava larghe 7 m per parte delle tubazioni- dovranno essere opportunamente delimitate con recinzioni plastificate sostenute da palificazioni semplici infisse nel terreno (da porre al limite delle fasce medesime) in modo tale che siano così garantite le condizioni di servitù di metanodotto precostituite, relative a rispetto delle distanze di inedificabilità, mantenimento nel tempo del manto superficiale delle fasce a terreno agrario, libero accesso in ogni tempo sulle stesse per interventi ordinari e straordinari di manutenzione, esercizio, riparazione e/o emergenza sulle condotte ed apparecchiature accessorie.
- Dovrà essere sempre garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari sulle fasce asservite ricadenti all'interno delle aree di cava, qualora SNAM RETE GAS abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sui metanodotti interferiti.

13. Siano posti capisaldi quotati in numero non inferiore a 8 ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo, entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva della Provincia di Torino e alle Amministrazioni Comunali, planimetria con l'esatta ubicazione e le monografie di ogni caposaldo;
14. Nessun lavoro di coltivazione dovrà essere eseguito al di fuori delle aree e delle quote assolute indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta;
15. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione in materia di attività estrattive per il secondo decennio (come indicato al punto 7) dovranno in specifico, oltre a quanto richiesto dalle norme vigenti, essere approfonditi i seguenti aspetti:
    - area di potenziale esondabilità del T.te Vangeirone ed interferenza con l'attività estrattiva in progetto;
    - relazione agronomica integrata nella documentazione di progetto che indichi le modalità di recupero ambientale idonee a garantire il ripristino della seconda classe di capacità d'uso per la porzione occidentale dell'area che, come descritto nel presente provvedimento, non è stata riclassificata in III classe.

PRESCRIZIONI TECNICHE

16. La coltivazione sia attuata procedendo per ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia, dei lotti, e del cronoprogramma previsti in progetto; la scopertura del terreno vegetale, i lavori di scavo e di riempimento devono procedere per lotti successivi, come indicato in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
17. Il progetto prevede di procedere con lo scavo per lotti (pertanto non dovrà mai essere interessata dagli scavi contemporaneamente tutta l'area di cava, ma solo 2 lotti contigui); dati tre lotti consecutivi (es. A, B e C) si potrà procedere allo scavo sotto falda del lotto "B" solo dopo aver ritombato completamente la porzione sotto falda del lotto "A"; i lavori sul successivo lotto "C" potranno essere avviati solo a completamento del riempimento del lotto "A"; il recupero del lotto "A" dovrà essere immediatamente effettuato alla prima stagione utile;
18. <u>Limitatamente alla fase di coltivazione relativa al lotto 1</u>, si ritiene possibile estendere parzialmente lo scavo al lotto 20, in modo da garantire 9 mesi di scavi soprafalda, nel corso dei quali effettuare 9 campionamenti delle acque sotterranee (uno al mese); pertanto una volta terminato lo scavo soprafalda del lotto 1 (qualora non ancora completati i campionamenti), si potrà coltivare per strisce il lotto 20, previa apposita comunicazione al Comune, per quanto strettamente necessario a completare i primi 9 mesi di campionamento. La coltivazione

sottofalda potrà avvenire solo al termine di tale monitoraggio e successivamente all'invio dei risultati analitici dei campioni delle acque di falda e alla relativa elaborazione statistica da parte di Arpa Piemonte dei principali effetti della variabilità dell'acquifero, al fine di richiedere un piano di monitoraggio sito specifico;

19. La volumetria massima estratta (lotti 1-10) non superi i 1.058.800 m³,
20. Le scarpate durante la coltivazione dovranno rispettare gli angoli massimi di scarpata indicati alle pag. 45 e 46 dell'All. n. 1.int (*Relazione Tecnica Integrativa, datata Marzo 2012*) pari a 35,5° sopra falda e 24,5° sotto falda fino alla profondità di 2,50 m dal piano campagna; 24,5° a profondità superiori,
21. Sia assicurato durante, ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante apposite canalette di scolo, secondo quanto indicato in progetto al fine di impedirne il ruscellamento all'interno della fossa;
22. Sia mantenuta l'efficienza del recettore finale di raccolta delle acque di scolo, inoltre dovrà essere garantita la funzionalità irrigua durante e dopo la coltivazione nei confronti dei fondi circostanti;
23. Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque dovrà essere mantenuto efficace nel tempo attraverso costanti manutenzioni, sia durante le operazioni di coltivazione, sia a seguito del recupero ambientale;
24. In caso di allerta meteo emanata da ARPA Piemonte per la zona in cui si trova l'area di cava, dovranno essere interrotti gli afflussi irrigui nei canali che afferiscono all'area stessa;
25. Venga impiegata, ai fini dell'attività estrattiva, la viabilità di accesso individuata nella relazione integrativa (marzo 2012);
26. In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. n.128/1959;
27. Dovranno essere evitate con l'adozione di opportuni protocolli di sicurezza, movimentazioni e/o attività che possano causare lo sversamento sul terreno di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro). In caso d'incidente il terreno interessato dallo sversamento dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato ad idonei impianti di smaltimento;
28. La coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato ferme restando le prescrizioni contenute nel presente allegato;
29. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Valutazione di Impatto Ambientale
30. La gestione dei rifiuti di estrazione dovrà avvenire come indicato nel Piano di gestione allegato e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2008.
31. In particolare lo stoccaggio degli scarti dell'attività estrattiva e del terreno vegetale dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

- essere effettuato sull' area area individuata in planimetria,
- avvenire in cumuli: altezza 3 m, pendenza 30°,
- dovrà essere previsto un cordolo alla base dei cumuli per la raccolta delle acque ruscellanti.
- sui cumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive e periodiche bagnature;
- per il terreno vegetale accantonato e da rimettere in sito, deve essere previsto un cronoprogramma di scavo, riempimento e recupero, in cui il terreno rimanga stoccato per un periodo inferiore ai tre anni; tale soluzione è giudicata migliore dal punto di vista agronomico e di conservazione dello stesso terreno;

32. I materiali utilizzati per il ritombamento sottofalda dovranno presentare caratteristiche di permeabilità simili a quelli attualmente presenti. Diversamente dovranno essere attuati accorgimenti o interventi atti a garantire le condizioni di deflusso previste dal progetto.
33. In caso di superamento, anche solo puntuale delle quote della superficie libera della falda idrica previste dal progetto nell'area monitorata, i lavori di scavo e ritombamento dovranno essere subito sospesi fino al posizionamento della stessa su valori inferiori: analogamente dovranno essere sospesi in caso di anomali innalzamenti nel settore di pianura da cui provengono le acque di falda che interessano l'area di cava; in tal caso i lavori potranno riprendere solo a seguito di relazione redatta da tecnico abilitato che certifichi l'estraneità dei lavori di cava oppure a seguito di realizzazione degli interventi necessari a ristabilire le condizioni preesistenti.
34. Per quanto riguarda il riempimento con terre e rocce da scavo dovrà essere rispettato quanto previsto dal D.M. n. 161 del 10 agosto 2012 (*Disciplina dell'utilizzazione delle terre rocce da scavo – criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti*). In particolare, andranno rispettate le seguenti prescrizioni:
    - il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, di ciascun progetto o intervento edilizio, e le caratterizzazioni analitiche sulle terre e rocce da scavo da cui si origineranno le terre da utilizzarsi per il ritombamento della cava, dovranno essere effettuati secondo le norme vigenti.
    - considerata la compatibilità ambientale e la destinazione d'uso agricola della cava da ritombare, essa potrà ricevere terre e rocce da scavo che rispettino i limiti tabellari di colonna A, tab. 1, allegato 5 al Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i . Il controllo del rispetto di tali limiti sarà onere del produttore.
    - le terre e rocce che rispettino le caratteristiche di cui sopra non dovranno essere stoccate temporaneamente in cava, ma dovranno essere utilizzate immediatamente per il riempimento;
    - resta inteso che le terre e rocce da scavo che non soddisfano tutti i requisiti indicati dal D.M. n. 161 del 10 agosto 2012 sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e pertanto NON potranno essere utilizzati per il ritombamento della cava in oggetto.
35. E' fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori Generali, anche sulla base delle risultanze delle eventuali verifiche di compatibilità dei Piani Regolatori Generali con il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, in riferimento all'art. 18 delle "Norme di Attuazione" del PAI e alla D.G.R. n. 1-8753 del 18.03.03.

PRESCRIZIONI PER IL RECUPERO AMBIENTALE

36. Il terreno vegetale dovrà essere accantonato e rimesso in sito, nel più breve tempo possibile secondo il cronoprogramma previsto, eventualmente integrato con materiale ammendante organico, con una potenza minima di 70 cm (misurata dopo assestamento);
37. Al termine della coltivazione tutta l'area in disponibilità (sia il piazzale di cava che l'area destinata all'impianto) venga riutilizzata ai fini agricoli e sia preparata per le successive semine o impianti (lavorazioni, ammendamenti, concimazioni, preparazione di buche per l'impianto ecc...); a tal fine siano ripristinate le funzionalità irrigue e realizzati i filari di specie arboree ed arbustive in tutta l'area, come previsto in progetto;
38. L'impianto di lavorazione degli inerti, essendo destinato all'esclusivo servizio dell'attività estrattiva in esame, dovrà essere totalmente smantellato a conclusione delle attività, con recupero dell'area ad uso agricolo;
39. Vengano eseguiti tutti interventi di inerbimento e impianto specie arboree ed arbustive, riportati nel progetto presentato secondo le modalità nello stesso indicate;

40. La messa a coltura dei terreni dovrà avvenire mediante la semina di un prato polifita, che assicuri il ristabilimento di una favorevole struttura fisica e delle proprietà biologiche. La rottura del prato per ritornare alle colture programmate potrà avvenire mediante sovescio solo dopo il secondo anno dal completo recupero della cava. L'inerbimento dovrà essere eseguito nella stagione più favorevole. La semina dovrà avvenire preferibilmente nei mesi di aprile-maggio o settembre, con esclusione dei mesi invernali;
41. Vengano messe a dimora di siepi campestri di latifoglie autoctone, finalizzate a ricostituire lembi di naturalità all'interno di un contesto prettamente agricolo, come indicato in progetto;
42. In relazione alla presenza degli impianti di lavorazione inerti, nella prima stagione utile dal rilascio dell'autorizzazione sia effettuata la messa a dimora di una siepe campestre in grado di mascherare la presenza avente lunghezza di circa 680 m; tale siepe dovrà prevedere l'impianto di due file di piante, la più interna delle quali sarà realizzata con specie sempreverdi.
43. Nella prima stagione utile dal rilascio dell'autorizzazione, al fine di ridurre l'impatto paesaggistico derivante dalla presenza delle vasche di decantazione delle acque dell'impianto, sul lotto 20 al contorno delle vasche, dovrà essere realizzata una siepe multistrato di mascheramento.
44. Nella prima stagione utile dall'inizio lavori, dovrà essere messa a dimora nell'area interposta tra la cava e l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, una siepe multistrato di mascheramento composta di arbusti monospecie ed alberi (utilizzando soggetti arborei e arbustivi già a discreto accrescimento), ai fini di creare una quinta vegetata atta a mascherare la presenza degli impianti e le attività in essere, secondo quanto indicato in progetto;
45. Sia realizzata a cura del proponente una riqualificazione dell'area di pertinenza fluviale della Dora Riparia che è caratterizzata, nel tratto prossimo all'area in oggetto, dalla presenza di un bosco ripario costituito da salici e pioppi, pressoché continuo lungo tutto il corso del fiume, secondo quanto indicato in progetto (*chiarimenti – agosto 2012*)
46. Tutte le piante dovranno essere messe a dimora seguendo le modalità di esecuzione previste in progetto e comunque secondo le buone norme della tecnica agronomico forestale;
47. Negli interventi di recupero ambientale deve essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D.M. n. 86 del 19/04/99, al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
48. Al termine della fase di recupero si dovrà garantire l'accesso all'area dalla viabilità principale ed armonizzare le aree a destinazione agricola in modo da evitare la formazione di zone intercluse;
49. I lavori di recupero devono essere realizzati secondo il cronoprogramma e le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con l'avanzamento dei lavori di cava ;
50. Entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;
51. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione;
52. Qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale dovrà immediatamente avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della cauzione;
53. In esecuzione del disposto dell'art. 7, c.2 della L.R. n.69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa per il progetto decennale (lotti 1-10 e recupero dell'area dell'impianto) sia fissato in Euro **5.036.000**. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al punto b1 e c2 delle prescrizioni generali.
54. La presente cauzione si intende sostitutiva di quella attualmente stipulata.

PRESCRIZIONI PER I MONITORAGGI

- **Monitoraggio della FALDA:**

Monitoraggio della Soggiacenza della falda

55. Durante tutto lo svolgimento dell'attività estrattiva dovrà essere attuato il monitoraggio piezometrico della falda superficiale per verificare eventuali deformazioni della falda indotte dagli interventi di ritombamento eseguiti dalla Ditta Geoservizi sull' adiacente cava della ditta Allara-Saccona.
56. Il piano di monitoraggio prevede l'installazione di n. 3 misuratori piezometrici in continuo, gestiti rispettivamente dalla Ditta Geoservizi, dalla Ditta Allara-Saccona e dal Comune di Caselette.
57. L'istallazione dei suddetti piezometri dovrà essere completamente a carico della Ditta Geoservizi srl, salvo l'eventuale disponibilità da parte della Provincia di Torino di fornire il piezometro monitorato dal Comune di Caselette .
    I tre piezometri proposti per il monitoraggio saranno i seguenti:
    • PZ3 -Geoservizi: monitorato dalla Ditta Geoservizi, posizionato a valle idrologico della cava in esame, risentirebbe di eventuali abbassamenti indotti dal ritombamento;
    • PZ2-Allara-Saccona: monitorato dalla Ditta Allara-Saccona, posizionato a monte idrologico del la cava in esame, risentirebbe di eventuali innalzamenti indotti dal ritombamento;
    • PZ5: monitorato dal Comune di Caselette, posizionato a valle idrologico della cava in esame, esterno all'area di influenza di eventuali deformazioni a carico della cava Allara-Saccona, permetterebbe di avere un punto di monitoraggio "indisturbato" dal ritombamento;
    La posizione dei tre punti di misura consentirà di registrare l'andamento medio delle oscillazioni interstagionali e le variazioni interannuali del livello piezometrico, in modo da poter discriminare (nel Pz3-Geoservizi e nel PZ2-Allara-Saccona rispetto alle misure indisturbate del PZ5) eventuali deformazioni imputabili al ritombamento.

Monitoraggio della qualità delle acque di falda

58. In relazione a:
    - attività di scavo sottofalda e riempimento con terre e rocce da scavo non considerate rifiuti,
    - attingimento delle acque di falda per alimentazione dell'impianto di lavorazione
    - scarico su suolo delle acque provenienti dalla stessa attività di trattamento e separazione degli inerti.

    dovrà essere predisposto a cura del proponente uno specifico monitoraggio ante-operam che permetta di verificare nel tempo l'impatto dell'attività di cava sulla qualità e sulle caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero interessato.

59. Dovrà essere effettuata una caratterizzazione dei fanghi a inizio attività, secondo le modalità che saranno comunicate da ARPA Piemonte. Successivamente, con l'entrata a regime dell'attività, dovrà essere predisposto uno specifico monitoraggio di sorveglianza .
60. Per il monitoraggio ante operam - fase conoscitiva in fase di caratterizzazione dell'acquifero dovranno essere utilizzati i tre piezometri, due a valle e uno a monte del lago di cava individuati in relazione alla direzione di deflusso delle acque sotterranee. Potranno essere utilizzati pozzi e/o piezometri già esistenti qualora ritenuti idonei, previa autorizzazione degli enti preposti.
61. Per acquisire informazioni statisticamente significative ed utili per una corretta valutazione della situazione ambientale, il monitoraggio della qualità delle acque di falda dovrà essere proseguito almeno per la durata di un anno. La frequenza dei campionamenti dovrà essere funzionale al

conseguimento di una serie di dati di ampiezza ed estensione temporale sufficiente da includere, in una valutazione statistica preliminare, i principali effetti di variabilità dell'acquifero.

62. Dovranno quindi essere prelevati mensilmente campioni dai 3 piezometri indicati in progetto, su cui determinare:

- livello piezometrico,
- Temperatura,
- pH,
- Eh,
- Conducibilità elettrica,
- COD,
- Durezza,
- Bicarbonati,
- E. Coli,
- Ca,
- Mg,
- K,
- Na,
- Cloruri,
- Solfati,
- Fluoruri,
- Azoto ammoniacale,
- Azoto nitroso,
- Azoto nitrico,
- Fosforo totale,
- Fe,
- Mn,
- Al,
- Cu,
- Zn,
- Pb,
- Cd,
- Hg,
- Cr tot,
- As,
- Ni

(metalli da determinare sul filtrato);

- Cr (VI),
- Idrocarburi totali,
- solventi clorurati,
- fitofarmaci

63. I risultati analitici dovranno essere trasmessi ad ARPA Piemonte in forma cartacea e in formato elettronico (foglio excel), secondo una modulistica standard da richiedersi ad ARPA, unitamente al rapporto di prova firmato da tecnico abilitato. La trasmissione dei dati dovrà avvenire almeno trimestralmente con adeguato commento e segnalazione immediata di situazioni anomale.
64. ARPA Piemonte si riserva la possibilità di esprimere eventuali e successive richieste di prescrizioni in caso emergessero criticità ambientali a seguito della valutazione dei risultati del monitoraggio eseguito dal proponente.
65. Il piano di campionamento/monitoraggio potrà essere ottimizzato in seguito all'aggiornamento del quadro chimico – fisico progressivamente delineato dalle campagne analitiche effettuate.

- **Monitoraggio IMPATTO ACUSTICO**

66. Siano effettuate verifiche strumentali dei livelli previsionalmente stimati di impatto acustico, con la cava e l'impianto in piena attività, al fine di attestare e garantire il rispetto dei limiti di legge vigenti presso i ricettori individuati nella documentazione tecnica esaminata.

67. Dovranno essere concordare con l'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.

ADEMPIMENTI

68. La ditta è tenuta ad attenersi alle disposizioni riportate nel parere della Regione Piemonte Settore Prevenzione Territoriale Rischio Geologico ai sensi della L.R. 45/1989;
69. Siano presentati all'Amministrazione Comunale e al Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva della Provincia di Torino, entro il 31 marzo di ogni anno la scheda predisposta dalla Provincia (scaricabile da sito web) debitamente compilata, riportando il consuntivo del materiale

estratto annualmente, un consuntivo delle opere di recupero ambientale attuate nell'anno precedente, la previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno, riepilogo sullo stato di avanzamento della coltivazione, del recupero ambientale e sulla gestione degli scarti e documentazione fotografica.

70. Si rammenta alla Ditta l'obbligo di versamento della Tariffa del Diritto di escavazione proporzionale ai metri cubi di minerale utile estratto, istituita dalla l.r. n.14 del 21 aprile 2006 e smi, e le D.G.R. applicative: n. 7-8070 del 28 gennaio 2008 e n. 9- 11058 del 23 marzo 2009.
71. La ditta istante è tenuta a presentare la documentazione di aggiornamento e verifica, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato "A2" costituente normativa tecnica relativa ai rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di controllo ambientale;
72. Al termine del recupero ambientale, ai fini dello svincolo della polizza fidejussoria, dovrà essere presentata al Comune di Caselette una relazione agronomica descrittiva delle modalità del riempimento e del ripristino della copertura pedologica, sia in riferimento alle caratteristiche intrinseche del terreno (profondità, tessitura, pietrosità, drenaggio interno e idromorfia, fertilità chimico-fisica, presenza orizzonti impermeabili, ecc.), sia alle caratteristiche del contesto territoriale;
73. All'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.
74. Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nel presente allegato.
75. La mancata presentazione nei termini previsti delle relazioni di cui ai punti precedenti, costituisce motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.17 l.r. 69/78;

ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA DEL CANTIERE

76. Almeno 30 giorni prima dell'installazione del cantiere estrattivo dovrà essere presentato al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino, per le opportune verifiche, un Piano Operativo di Sicurezza che evidenzi le fasi di lavorazione previste, i possibili rischi interferenziali (uomo-macchina, macchina-macchina) e le sovrapposizioni, e fornisca un'analisi dei rischi derivanti dall'attività in progetto, nonché preveda soluzioni progettuali e gestionali finalizzate alla loro eliminazione o minimizzazione.
77. L'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori sia tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava e alla Provincia di Torino ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs 25.11.1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs n. 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.
78. All'esterno della cava deve essere apposto un cartello da cantiere resistente agli agenti atmosferici riportante le seguenti indicazioni: n° di autorizzazione dell'attività estrattiva; ragione

sociale e sede legale della Ditta autorizzata alla coltivazione; ragione sociale e sede legale dell'eventuale Ditta appaltatrice; nome e numero di telefono del Direttore dei lavori e/o sorvegliante.

PRESCRIZIONI GENERALI

a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:

a.1. il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. n.128/1959, e provvedano alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;

a.2. siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. n.69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;

a.3. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

b) la fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

b.1. l'estinzione della polizza fidejussoria sarà possibile solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (amministrazione comunale o regionale) che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;

b.2. è esclusa l'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;

b.3. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

b.4. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;

c) In merito al disposto di cui all'art. 7, c.3 della L.R. n.69/1978:

c.1. nei casi richiamati nel presente allegato si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data **due anni** posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;

c.2. negli altri casi si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di **tre anni** posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.

d) Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. n.69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.

“ALLEGATO "A2"

“Progetto di rinnovo con ampliamento e variante del progetto di recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia”

COMUNE DI CASELETTE (TO)

Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13

Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

NORMATIVA TECNICA RELATIVA AI RILIEVI TOPOGRAFICI, AEROFOTOGRAMMETRICI E DI CONTROLLO AMBIENTALE.

PROPONENTE: CAVE SEA S.n.c.

AGGIORNAMENTI TOPOGRAFICI E AEROFOTOGRAMMETRICI

Prima dell'inizio dei lavori di cava deve essere realizzata una rete di appoggio plano-altimetrica permanente secondo le modalità di seguito riportate:

1.1 Rete di appoggio

1.1.1 Rete plano-altimetrica.Devono essere posizionati almeno **2** vertici quotati principali, appoggiati, mediante opportune operazioni topografiche, ai vertici trigonometrici dell'I.G.M.; inoltre deve essere realizzata la costruzione di una serie di vertici quotati secondari, appoggiati ai vertici principali.

1.2 Scelta, individuazione e conservazione dei vertici quotati

1.2.1 I vertici quotati devono essere distribuiti con uniformità in tutto il territorio interessato; inoltre i medesimi devono essere rintracciabili facilmente, senza ambiguità, e visibili a distanza.

1.2.2 Vincoli di posizionamento. E' vincolante posizionare i vertici quotati secondari in prossimità dei limiti di proprietà, agli estremi di sezioni batimetriche rappresentative, oltre che in punti liberamente scelti dal tecnico.

1.2.3 I vertici quotati secondari devono essere posizionati in numero tale da fornire la quota di almeno un punto per ettometro quadrato della zona.

1.2.4 Materializzazione dei vertici quotati.La materializzazione dei vertici quotati deve essere effettuata con la costruzione di segnali aventi carattere permanente, costituiti da contrassegni cilindrici in metallo con testa a calotta sferica su cui sono incisi due tratti in croce, immorsati in un pilastrino in cemento armato (dimensione trasversale minima 20 cm ed altezza minima dal suolo 50 cm) posato su fondazione opportunamente dimensionata.

1.2.5 Ad ogni vertice quotato deve essere attribuita una sigla alfanumerica non superiore a **3** caratteri.

1.2.6 La documentazione relativa ai punti precedenti deve essere inviata alle Amministrazioni almeno **8 giorni** prima dell'inizio dei lavori.

1.2.7 Nel caso in cui si verifichi l'accidentale distruzione di uno o più segnali, questi devono essere ripristinati o sostituiti entro **30 giorni** con l'obbligo della ditta esercente di darne tempestiva comunicazione alle Amministrazioni, e fornire le relative monografie e variazioni cartografiche.

1.3 Tolleranze

1.3.1 Coordinate gaussiane: s.q.m. +/- 0.30 m nella determinazione delle coordinate dei vertici quotati principali rispetto ai trigonometrici d'appoggio; +/- 0.02 m nella determinazione delle coordinate dei vertici quotati secondari rispetto ai vertici quotati principali.

1.3.2 Quote: s.q.m. +/- 0.10 m nella determinazione delle quote dei vertici quotati rispetto ai trigonometrici d'appoggio;+/- 0.01 m nella determinazione delle quote dei vertici quotati secondari rispetto ai vertici quotati principali;+/- 0.10 m nella determinazione delle quote dei punti del piano quotato.

1.3.3 Misure batimetriche: +/- 0.10 m per profondità da 0 a 10 metri;+/- 0.50 m per profondità da 10 a 50 metri; +/- 1.00 m per profondità superiori a 50 metri.

1.4 Rilievi di dettaglio

1.4.1 L’operazione di rilievo di dettaglio deve consentire una rappresentazione della zona in tutti i suoi particolari planimetrici, il rilievo deve essere esteso ad un intorno tale da consentire la valutazione dell’intervento nelle immediate coerenze (200 m). Nel caso di adiacenza a corsi d’acqua il rilievo e le sezioni devono essere estesi all’intorno di entrambe le sponde.

La ditta è tenuta a presentare un rilievo aerofotogrammetrico delle aree di cava, secondo le modalità sopra indicate.

1.5 Restituzione dei rilievi

1.5.1 L'esecuzione del disegno del rilievo deve essere effettuato su foglio in poliestere, tracciando su di esso una rete a maglie quadrate tali da coincidere con il reticolato ettometrico gaussiano. In cornice con il reticolato devono essere riportati i valori delle coordinate gaussiane per ogni singola maglia.

Le planimetrie devono essere inoltre completate con l'individuazione, tramite opportuna simbologia, dei vertici quotati e degli eventuali pozzi o sondaggi geognostici.

L'orientamento e la squadratura del foglio devono essere effettuati in base al reticolato gaussiano.

1.5.2 Scritture. Nella restituzione grafica dei rilievi ogni scritta deve essere riportata in modo leggibile, ben disposta, chiara, senza dar luogo ad equivoci.

1.6 Segni convenzionali relativi ai rilievi

Vertice quotato principale:	triangolo equilatero, lato 7 mm
Vertice quotato secondario:	quadrato lato 4 mm
Punti quotati:	punto con relativa quota.
Limiti di proprietà:	linea continua.
Delimitazione autorizzazione:	linea a tratto.

1.7 Aggiornamenti e verifiche topografiche

1.7.1 La ditta esercente è tenuta a presentare gli aggiornamenti topografici (utilizzando la medesima scala adottata per gli elaborati progettuali) entro il **31 marzo** di ogni anno di autorizzazione con allegata relazione dei lavori di scavo eseguiti. Per tali aggiornamenti devono essere seguite le modalità di esecuzione previste in precedenza.

1.7.2 Ogni due anni, entro il **31 marzo**, deve essere presentata copia di **2** fotografie aeree (atte alla restituzione fotogrammetrica), in successione, dell'area interessata dall'intervento estrattivo.

1.7.3 Gli Organi tecnici competenti per il controllo hanno facoltà di effettuare misure topografiche e batimetriche atte a verificare la rispondenza dei dati riportati sugli elaborati.

1.8 Elaborati per la verifica annuale

Gli elaborati da consegnare alle Amministrazioni competenti, predisposti secondo le modalità descritte ai punti precedenti, sono i seguenti:

1.8.1 Una copia eliografica del piano quotato con evidenziazione della zona in autorizzazione

1.8.2 Una copia eliografica delle sezioni batimetriche.

1.8.3 Tabella riassuntiva dei vertici secondari e principali con le relative coordinate gaussiane e le quote; per ogni vertice quotato deve essere presentata una monografia corredata di documentazione fotografica, del posizionamento, delle coordinate e della quota.

1.8.4 Schede monografiche dei vertici trigonometrici cui è stata appoggiata la rete plano-altimetrica.

1.8.5 Relazione circa la modalità di rilievo adottate.

Le tabelle riassuntive e le schede monografiche devono essere presentate in aggiornamento, nel caso di modifiche o riposizionamento dei vertici quotati.

1. AGGIORNAMENTI E VERIFICHE AMBIENTALI E DI RECUPERO

2.1 La ditta esercente è tenuta a presentare alle amministrazioni competenti entro il **31 marzo** di ogni anno le previsioni esecutive dei lavori di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare nel corso dell'anno, nonché il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell'anno precedente**.**

2.2 Ogni due anni, entro il **31 marzo**, la ditta è tenuta a presentare una verifica ed aggiornamento delle analisi di inputs-outputs già eseguite ed allegate al progetto**.**

2. AMMINISTRAZIONI COMPETENTI A CUI INVIARE I MONITORAGGI

Tutti i monitoraggi devono essere presentati secondo i tempi, le frequenze e le scadenze sopraccitate alle Amministrazioni Comunali in cui è situata l'attività estrattiva, all'Amministrazione Provinciale.